

## **SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE**

**TRA**

1. Il **Comune di Naso** (ME), con sede legale in Naso (ME), Via G. Mazzini n. 1, Codice Fiscale 00342960838, in persona del \_\_\_\_\_, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche solo il "**Comune**";

**E**

2. Il **Sig. Barbagiovanni Sergio**, nato a Patti (ME) l'08.10.1974, residente in Naso , contrada Risari, C.F. BRBSRG74R08G377E, rappresentato, assistito e difeso ai fini del presente atto dall'**Avv. Antonio Siracusa**, C.F. SRCNTN64C01F206T, con studio professionale in San Filippo Del Mela (ME), Corso Aldo Moro n. 39, indirizzo pec: [avv.siracusaantonio@pec.giuffre.it](mailto:avv.siracusaantonio@pec.giuffre.it), giusta procura speciale in calce al presente atto, di seguito denominato anche solo il "**Danneggiato**".

Il Comune e il Danneggiato sono congiuntamente indicati come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".

### **PREMESSE**

**A.** In data 18 Maggio 2025, alle ore 15:30 circa, il Sig. Barbagiovanni Sergio percorreva a piedi la via pubblica denominata Contrada Risari a Naso (ME), nei pressi del civico 125/A, allorquando, a causa del manto stradale gravemente dissestato per lavori di scavo non segnalati, inciampava cadendo rovinosamente a terra;

**B.** A seguito del sinistro, il Sig. Barbagiovanni Sergio veniva soccorso e trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Agata di Militello, ove venivano diagnosticate e certificate gravi lesioni fisiche derivanti dalla caduta, come da documentazione medica allegata alla richiesta risarcitoria;

**C.** Con nota del 5 Giugno 2025, a firma del Responsabile del Settore 4 Urbanistica arch. Mario Messina, il Comune di Naso comunicava che i lavori stradali sopra richiamati erano stati appaltati alla ditta "Fazio Basilio", con sede legale in Contrada Grazia snc, Naso (ME), P. IVA IT03730090838, C.F. FZABSL90D10F158S;

**D.** Con formale atto di costituzione in mora e richiesta risarcitoria trasmesso a mezzo PEC in data 20 Maggio 2026, l'Avv. Antonio Siracusa, nell'interesse e per conto del Sig. Barbagiovanni Sergio, richiedeva al Comune di Naso e alla ditta esecutrice Fazio Basilio il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio assistito ex art. 2043 c.c. e art. 2051 c.c. ``;

E. Il Comune di Naso, pur contestando in fatto e in diritto la sussistenza di profili di propria responsabilità e fermo restando che la presente scrittura non costituisce acquiescenza né riconoscimento delle avverse pretese o delle tesi giuridiche ex adverso formulate, ha espresso la volontà di comporre bonariamente la vertenza al fine di evitare i costi, i tempi e le incertezze di un contenzioso giudiziale (*metus litis*) ``;

F. Le Parti, all'esito di trattative, si sono indotte a definire amichevolmente e in via transattiva la controversia pendente tra loro mediante la sottoscrizione del presente accordo, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 c.c. ``.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto di transazione e ne costituiscono presupposto ermeneutico essenziale ``.

#### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE E RECIPROCHE CONCESSIONI**

Il presente accordo costituisce transazione conservativa ai sensi dell'art. 1965, comma 1, c.c. . Le Parti, facendosi reciproche concessioni, convengono di definire in via stragiudiziale e definitiva ogni pretesa, azione o domanda risarcitoria vantata dal Sig. Barbagioanni Sergio nei confronti del Comune di Naso in relazione al sinistro stradale occorso in data 18 Maggio 2025 in Contrada Risari.

A tal fine, il Comune riconosce a favore del Danneggiato, che accetta, la somma totale e omnicomprensiva di **€ 9.000,00 (novemila/00 euro)**, a totale tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa per danni a persone e/o cose, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, spese mediche vive e future, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali ``.

#### **ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI CORRESPONSIONE E RATEAZIONE**

La somma complessiva di € 9.000,00 verrà corrisposta dal Comune di Naso al Sig. Barbagioanni Sergio in due rate, secondo la seguente scadenza temporale:

1. **Prima Rata:** pari a **€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00 euro)**, da corrispondersi entro e non oltre la data del **31 Ottobre 2026**;
2. **Seconda Rata:** pari a **€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00 euro)**, da corrispondersi entro e non oltre la data del **29 Gennaio 2027**.

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti dal Comune di Naso esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. Barbagiovanni Sergio, le cui coordinate IBAN vengono fornite per iscritto contestualmente alla firma del presente accordo.

#### **ARTICOLO 4 – EFFICACIA LIBERATORIA E QUIETANZA A SALDO**

Il presente accordo acquisterà valore di definitiva, ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo o pretesa derivante dal sinistro del 18.05.2025 solo ed esclusivamente al momento dell'effettivo e integrale incasso di entrambe le rate pattuite all'Articolo 3 ``.

Con il regolare ricevimento dell'intero importo di € 9.000,00, il Sig. Barbagiovanni Sergio si riterrà pienamente e definitivamente soddisfatto e rinuncerà a promuovere qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune di Naso e della Ditta Fazio Basilio, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per il titolo di cui trattasi ``.

#### **ARTICOLO 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DECADENZA DAL TERMINE**

Ai sensi dell'art. 1976 c.c. e dell'art. 1456 c.c., le Parti concordano espressamente che il mancato, parziale o ritardato pagamento anche di una sola delle rate stabilite all'Articolo 3, entro le scadenze ivi indicate, costituirà grave inadempimento e determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo, qualora il Danneggiato dichiari di volersi avvalere della presente clausola ``.

In caso di risoluzione per inadempimento:

- Il presente accordo si intenderà privo di effetti, con reviviscenza dell'originario credito risarcitorio e delle relative tutele di legge in capo al Danneggiato ``;
- Le somme eventualmente già corrisposte dal Comune a quella data verranno trattenute dal Danneggiato a titolo di acconto sul maggior danno patito;
- In alternativa alla risoluzione, il Danneggiato avrà facoltà di dichiarare il Comune decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e di esigere immediatamente l'intero saldo residuo dell'importo pattuito, maggiorato degli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza della rata rimasta insoluta.

#### **ARTICOLO 6 – SPESE LEGALI E COMPETENZE PROFESSIONALI**

Le Parti danno atto che la somma complessiva di € 9.000,00 pattuita è onnicomprensiva e include espressamente le competenze professionali dovute all'Avv. Antonio Siracusa per l'attività di assistenza e consulenza prestata in favore del Danneggiato.

Il difensore del Danneggiato sottoscrive il presente atto per presa d'atto delle pattuizioni economiche, per autentica della firma del proprio assistito, nonché per dichiarare la rinuncia ad avvalersi del

vincolo della solidarietà professionale nei confronti del Comune di Naso ex art. 68 della Legge Professionale Forense.

#### **ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle condizioni economiche del presente accordo. I dati personali forniti dalle Parti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 8 – INTERO ACCORDO E MODIFICHE**

Il presente accordo esaurisce integralmente la volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e supera qualsiasi precedente intesa, accordo o trattativa scritta o verbale intercorsa tra le stesse. Qualsiasi modifica, integrazione o deroga alle clausole del presente accordo dovrà essere redatta a pena di nullità per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

#### **ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente accordo è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo transattivo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Patti (ME).

Letto, confermato e sottoscritto a Naso (ME), li \_\_\_\_\_ 2026.

**Il Comune di Naso** (*In persona del* \_\_\_\_\_)

**Il Danneggiato** (*Sig. Barbagiovanni Sergio*)

**Per Presa d'Atto, Rinuncia alla Solidarietà Professionale e Autentica della Firma** (*Avv. Antonio Siracusa*)